



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 23 del 27-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **09:30**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BRUNI MARIELLA	X		GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONI MAURO	X		CORSI MARCO	X	
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO		X
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE		X	DI POFI EMILIANO	X	
BRONZI PASQUALE	X		PIROLI EMANUELA		X
PATRIARCA ALESSIO	X		QUERQUI ANDREA	X	
SANTUCCI GIANCARLO	X				

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - SODANI MARIO - MACCIOMEI ANGELO.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Gli interventi dei consiglieri comunali sono riportati integralmente nel verbale della seduta.

Alle ore 9.40 entra in aula il consigliere Daniele Massa. Ora i presenti sono n. 15

Alle ore 12.02 esce dall'aula il consigliere Marco Corsi. Ora i presenti sono n. 14.

Alle ore 12.44 esce dall'aula il consigliere Andrea Querqui. Ora i presenti sono n. 13

Il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 e la presa d'atto del PEF pluriennale 2022/2025.

Illustra l'Assessore Del Brocco Riccardo.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 dell'8/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

Viste le successive deliberazioni ARERA n. 238/2020 e n. 493/2020, integrative del metodo tariffario per il periodo 2018-2021;

Vista la nuova deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021,

recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l’Autorità ha stabilito che il piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;

Visto in particolare l’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), elaborato al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Evidenziato che il comma 651 della L. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti;

Dato atto che il MTR-2 prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del PEF;

Considerato altresì che ARERA, con determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati di competenza degli Enti territorialmente competenti e ha approvato gli schemi tipo, prevedendo che essi debbano inviare:

- a) Il piano economico finanziario quadriennale;
- b) la relazione di accompagnamento;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore;
- d) la deliberazione di approvazione del Piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale;

Richiamata la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Visto in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”*;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla Deliberazione 443/2019 di ARERA e da ultimo dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF, dai soggetti gestori, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta per l'anno 2022 un costo complessivo di € 2.971.478,00, di cui € 312.475,00 per costi fissi e 2.659.003,00 per costi variabili;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF e più precisamente:

1. il piano economico finanziario quadriennale;
2. lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
3. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato, e per i gestori di diritto pubblico.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata con determinazione del Settore II n. 487 del 17/05/2022 da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2022/2025 è stato determinato tenendo conto dei costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2020, considerandoli senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata a parte nel format di Appendice 1 MTR-2;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Preso atto, quindi, che l'entrata tariffaria massima applicabile, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, per l'annualità 2022, è pari ad € € 2.971.478,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe 2021;

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato, in particolare, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

Ritenuto, con la presente deliberazione:

-di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I (livello qualitativo minimo);

-di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 69%
- Utenze non domestiche: 31%;

-di prendere atto ed approvare lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, che per l'annualità 2022, prevede un importo complessivo di € 2.971.478,00, di cui € 312.475,00 per costi fissi e 2.659.003,00 per costi

variabili, già validato, da sottoporre alla successiva definitiva approvazione da parte di ARERA, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alle dichiarazioni di veridicità del Gestore (Allegato A);

-di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato C "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche" e Allegato D "Tariffe TARI 2022 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Ritenuto di determinare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1) 1 rata 2022: 31.7.2022;
- 2) 2 rata 2022: 30.09.2022;
- 3) 3 rata 2022: 15.12.2022.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 17.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio di presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI Anno 2022/2025 e delle Tariffe anno 2022"

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere

favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 2, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Voti Favorevoli: n. 11

Voti Contrari: n. 2 (De Santis, Di Pofi)

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I (livello qualitativo minimo);
2. Di prendere atto ed approvare lo schema di Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF che per l'annualità 2022, prevede un importo complessivo di € 2.971.478,00, di cui € 312.475,00 per costi fissi e 2.659.003,00 per costi variabili, già validato, da sottoporre alla successiva definitiva approvazione da parte di ARERA, unitamente alla Relazione Illustrativa ed alle dichiarazioni di veridicità del Gestore (Allegato A);
3. Di prendere atto che:
 - il PEF finale per l'annualità 2022 risulta determinato, c.d. tetto ai costi ammissibili, per un importo di € 2.971.478,00, di cui € 312.475,00 per costi fissi e € 2.659.003,00 per costi variabili e rappresenta l'entrata massima tariffaria di cui alle deliberazioni ARERA in premessa;
4. Di approvare inoltre:
 - a) i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", come riportati nell'allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:

i. I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;

ii. La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 69%
- Utenze non domestiche: 31%;

b) le tariffe per l'anno 2022 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato C "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche" e Allegato D "Tariffe TARI 2022 – Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di prendere atto che:

- gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
- che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
- che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;

6. di determinare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1) 1 rata 2022: 31.7.2022;
- 2) 2 rata 2022: 30.09.2022;
- 3) 3 rata 2022: 15.12.2022.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE Settore II:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 16-05-2022

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 16-05-2022

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Giovannone

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI